

INDICE

Titolo primo - ASSEMBLEA

Capo I : composizione, durata, presidenza, attribuzioni, adunanze
convocazioni

Capo II : adunanze elettorali,

Titolo secondo - CONSIGLIO DIRETTIVO

Capo I : attribuzioni ed organi interni

Capo II : adunanze

Capo III : ordinamento dei servizi del Collegio

Capo IV : spese e contratti

Capo V : dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo e
integrazione del medesimo

Titolo terzo - DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ASSEMBLEA ED AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Titolo quarto - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Titolo quinto - RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE NAZIONALE I.P.A.S.V.I.

Titolo sesto - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

TITOLO PRIMO

ASSEMBLEA

CAPO I

- composizione-durata-presidenza-attribuzioni-adunanze-convocazione-

art. 1 (composizione) - L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti al Collegio degli Infermieri professionali, degli Assistenti sanitari e delle Vigilatrici d'infanzia.

art. 2 (durata) - L'Assemblea come organo esistente in tanto, ed in quanto venga convocata, non ha una precisa durata, essendo legata alla vita del Collegio ed alla convocazione che ne viene fatta a scadenze fisse, ovvero di volta in volta in ragione di necessità.

art. 3 (presidenza) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio in carica, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento, sia del Presidente, che del Vice Presidente,
l'Assemblea è presieduta dal Consigliere piu' anziano di età del Consiglio Direttivo.

art. 4 (attribuzioni) - Sono attribuzioni dell'Assemblea:

- a) - l'elezione, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, del Consiglio direttivo
del Collegio;
- b) - l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) - la fissazione del contributo annuo che ciascun iscritto deve versare per il mantenimento della propria iscrizione all'Albo;
- d) - l'autorizzazione a sostenere spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste;
- e) - formulare pareri e dare direttive al Collegio su questioni di particolare importanza delle quali sia stata investita con richieste all'ordine del giorno delle sue adunanze;
- f) - prendere atto, ai fini applicativi, dello schema tipo di regolamento interno del Collegio, predisposto dalla Federazione Nazionale, sulla base del proprio regolamento interno, approvato dall'organo vigilante Ministero della Sanità ed adattato ai Collegi.

art 5 (adunanze) – Le adunanze dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie

1. Sono ordinarie le adunanze
 - a. del mese di Febbraio di ogni anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci del Collegio,

secondo le modalità del regolamento di Contabilità

- b. quella della elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dei

Collegi, da tenersi non oltre il mese di Novembre

2. Tutte le altre adunanze sono da considerarsi adunanze straordinarie.

art. 6 (tempi di convocazione) - L'Assemblea del Collegio, è convocata in seduta ordinaria, ogni

anno, nel mese di febbraio, per l'approvazione del preventivo e consuntivo della spesa, come

indicato all'art. 5, e per modifiche, se ne sono state richieste, al contributo annuo dovuto dagli

iscritti al Collegio.

Le adunanze straordinarie sono indette di volta in volta, secondo necessità.

art. 7 (modalità delle convocazioni) - La convocazione dell'Assemblea, è disposta su deliberazione del Presidente del Collegio, ovvero su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti al Collegio.

In quest'ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente cura la trasmissione dell'avviso, che va spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data di riunione, quando si tratti di adunanze elettorali.

Per le adunanze straordinarie è prevista anche la convocazione di urgenza. In questo caso, il termine dell'avviso viene ridotto a dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nel caso di convocazione a richiesta degli iscritti il Presidente è tenuto ad indirla e fissarla entro venti giorni dal ricevimento dalla richiesta.

art. 8 (ordine del giorno e possibilità di inserire nuovi argomenti) - Nell'avviso di

convocazione devono essere chiaramente indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo della adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno dei lavori.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un giorno.

Ricevuto l'avviso di convocazione, ciascun iscritto puo' richiedere l'aggiunta di uno o piu' argomenti all'ordine del giorno predisposto.

La richiesta va indirizzata al Presidente del Collegio a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non oltre dieci giorni dalla data in cui risulta spedito l'avviso di convocazione della adunanza.

Ciascun componente del Collegio ha facoltà, nei cinque giorni precedenti la riunione, di prendere visione presso gli Uffici del Collegio stesso degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

art. 9 (presidenza e segreteria delle adunanze) - Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Collegio e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Disimpegna le funzioni di Segretario il Segretario del Collegio.

art. 10 (validità delle assemblee per qualifica e numero dei partecipanti) - Per la validità delle adunanze in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno un quarto degli iscritti al Collegio.

art. 11 (riservatezza delle adunanze) - Le adunanze dell'Assemblea non sono pubbliche.

Alle riunioni dell'Assemblea possono accedere solo gli iscritti al Collegio.

Su regolare invito del Presidente, possono tuttavia intervenire alle riunioni esperti per pareri, relazioni e suggerimenti di natura tecnica e professionale che possono intrattenersi nell'aula solo per il tempo necessario al disimpegno del compito loro affidato.

art. 12 (direzione ed accertamento della regolarità dell'assemblea) - Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti.

All'uopo assicura la facoltà di parlare, concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato.

Ha la facoltà di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di proporre all'Assemblea l'allontanamento dall'aula.

Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza per gravi motivi: in tal caso il verbale va inviato anche al Ministero della Sanità ed alla Federazione Naz.

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e, come primo atto, verifica se si sia raggiunto il numero legale richiesto per la validità dell'adunanza.

In mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla seconda convocazione secondo il dispositivo di cui al precedente **art. 10**.

Ove invece, sia constatata la validità dell'adunanza il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta precedente.

art. 13 (svolgimento dell'assemblea) - Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.

Per ogni argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa una relazione introduttiva, ove ne ravvisi l'utilità, e fissa uno schema eventualmente predisposto in base al parere del Collegio sul quale indirizzare la discussione.

Poi, nell'intento di garantire una discussione serena, pacata e soprattutto pertinente ai lavori dell'adunanza, prende nota del numero

degli interventi e delimita il tempo necessario all'esposizione degli stessi.

La discussione degli argomenti all'ordine del giorno va effettuata con ordine.

Nessuno puo' parlare senza il permesso del Presidente.

L'ordine degli interventi si determina di norma in base alla priorità delle richieste; hanno, pero', la precedenza le mozioni d'ordine.

Coloro che intervengono nella discussione sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione.

In caso di divagazioni il Presidente richiama l'oratore alla questione e, se dopo due richiami quegli seguita a dilungarsi, ha facoltà di togliergli la parola.

Se un componente dell'Assemblea turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine dell'adunanza, il Presidente lo richiama all'ordine.

Dopo un secondo richiamo, ovvero - nei casi piu' gravi - anche indipendentemnte da un precedente richiamo, il Presidente puo' proporre l'allontanamento dall'aula. Sulla proposta delibera l'Assemblea.

Ogni componente dell'Assemblea, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni, mozioni di ordine, ordini del giorno e mozioni conclusive.

Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente del Collegio.

Di norma alle interrogazioni vien data immediata risposta nel corso della seduta; può tuttavia il Presidente riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

Le mozioni d'ordine vanno svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.

Sulle stesse, la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi, uno a favore ed uno contro.

Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

Gli ordini del giorno servono per introdurre in discussione nuovi argomenti da comprendere nelle varie ed eventuali.

Coloro che intendono interloquire sugli argomenti posti all'ordine del giorno devono darne comunicazione alla Segretaria.

Il Presidente, tenuto conto del tempo a disposizione e del numero degli iscritti a parlare, determina e rende nota la durata massima di ogni intervento, curando poi che ciascun oratore non si dilunghi oltre il tempo assegnato.

Chiusa la discussione, è data facoltà di proporre e succintamente illustrare mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi.

Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo, se del caso, la fusione di esse, dà lettura dei testi prescelti e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti (che vanno votati con precedenza), chiude la discussione, specifica le modalità di voto, apre la votazione.

art. 14 (votazione) - Iniziata la votazione non è piu' concessa la parola, se non per dichiarazione di voto, in caso di votazione palese.

La votazione avviene partitamente per ogni ordine del giorno comunque messo in discussione e per le eventuali mozioni conclusive ad esso inerenti.

Ogni componente dell'Assemblea dispone di un voto piu' un massimo di due voti derivanti da eventuali deleghe conferitegli da 1 o 2 iscritti non presenti.

Le votazioni in seno all'Assemblea si effettuano a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano salvo che l'Assemblea approvi la proposta per acclamazione.

Si deve votare a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone.

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dal Segretario, che viene assistito dai due componenti piu' anziani di età presenti, i quali assumono le funzioni di scrutatori.

Le operazioni a scrutinio segreto sono effettuate dal Segretario e ad ogni votante vengono consegnate tante schede quante sono le questioni sottoposte a voto.

Il numero dei votanti corrisponde pertanto al numero degli iscritti presenti sommato al numero delle deleghe presentate al segretario dell'assemblea dai delegati stessi (D.L. 233 del 1946 - art. 24).

Il Presidente predispone l'urna per il voto. Per cio' che attiene, invece, l'appello nominale, questi inizia per ordine alfabetico ed il Presidente, in ambo i casi, proclama il risultato dopo che il Segretario ha tenuto conto dei voti espressi.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi nell'adunanza al momento della votazione.

Le astensioni si computano per determinare la maggioranza dei votanti; in caso di scrutinio segreto, si computano, per il detto fine, le schede bianche e quelle illeggibili e comunque non valide.

A parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato.

art. 15 (verbali delle sedute) - Il verbale delle sedute dell'Assemblea riporta la relazione della Presidenza e gli eventuali correlatori, gli ordini del giorno regolarmente presentati, approvati o meno, e le mozioni conclusive.

Se un membro del Collegio desidera sia inserita a verbale una sua dichiarazione, deve presentarne riassunto scritto e firmato alla Presidenza, prima della fine della seduta.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo con le modalità descritte dal precedente art. 14.

I processi verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono stesi sotto la personale responsabilità del Segretario.

CAPO II

Adunanze Elettorali

art. 16 (convocazione dell'Assemblea) - La convocazione dell'Assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti viene fatta ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui scade il Consiglio.

La convocazione coincide, possibilmente, con quella per l'approvazione del conto consuntivo e della previsione annuale della spesa.

La comunicazione agli iscritti deve essere eseguita a cura del Presidente del Collegio con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione e deve riportare l'elenco dei componenti del Consiglio Direttivo uscente, i giorni delle votazioni, nonché per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

L'orario per le votazioni deve essere sufficientemente ampio.

art. 17 (eleggibilità a componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori) - Sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti gli iscritti all'Albo, compresi i membri uscenti dei suddetti organi.

Non sono eleggibili a componenti del Consiglio Direttivo coloro che abbiano provvedimenti disciplinari in atto adottati da parte del Consiglio del Collegio o del Comitato Centrale.

Non è compatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) la sussistenza di un rapporto di lavoro con il Collegio;
- b) la parentela fino al 2° grado o affinità con altro componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti: in tale ipotesi, ed in caso di mancate dimissioni spontanee di uno dei componenti incompatibili, l'incompatibilità ricade sul membro che ha ottenuto il minor numero di voti o, a parità di voti, sul meno anziano.

Le condizioni previste come causa di ineleggibilità o di incompatibilità impediscono la nomina all'Ufficio se preesistono, e ne determinano la decadenza ove sopravvengono.

La dichiarazione della decadenza o l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta al medesimo organo che ha proceduto alla nomina. Pertanto la dichiarazione di decadenza o l'accettazione delle dimissioni dalla carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, spetta al Consiglio Direttivo, quelle di componente del Consiglio Direttivo spetta alla Assemblea.

art.18 (tempi e modi della votazione) - La votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti,

si svolge in tre giorni consecutivi, di cui uno festivo, ed ha luogo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

Ogni componente dell'Assemblea dispone di un voto.

La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere, nel numero previsto dalla Legge per il Consiglio Direttivo ed in numero di quattro (tre effettivi ed uno supplente) per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la elezione dei suddetti due organi puo' farsi uso di schede distinte.

Le schede vanno poi racchiuse in apposita busta, contrassegnata con il timbro del Collegio.

Nel primo giorno delle elezioni si fa luogo alla costituzione dell'ufficio elettorale che deve essere composto dal Presidente, da due scrutatori e dal Segretario. Assume le funzioni di Presidente, il Presidente del Collegio e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente. Ove fosse assente anche quest'ultimo, assume l'incarico il membro del Consiglio Direttivo piu' anziano fra i presenti all'adunanza. Sono chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario l'elettore piu' giovane, e di scrutatori i due piu' anziani presenti in sala e non appartenenti al Consiglio Direttivo.

art. 19 (costituzione dell'Ufficio elettorale ed operazioni preliminari) - Per l'espletamento di tutte le operazioni elettorali e prima di darvi inizio, viene costituito l'Ufficio elettorale.

L'Ufficio elettorale è composto dal Presidente che ne dirige le operazioni, dai due elettori piu' anziani di età e da quello piu' giovane presenti all'Assemblea e non appartenenti al Consiglio i quali esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario.

Costituito l'Ufficio elettorale, il Presidente fa constatare ai componenti di esso l'arredamento della sala di votazione, si assicura che sia stato predisposto un elenco in duplice copia degli aventi diritto al voto. Dispone poi che, a cura degli scrutatori, si sia provveduto all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione e delle relative buste, tenuto conto del numero dei voti che possono essere espressi dagli elettori.

L'autenticazione delle schede e delle buste si effettua mediante apposizione del timbro del Collegio.

Le schede e le buste cosi' predisposte sono custodite in urna o in apposita scatola.

Altra urna deve essere a disposizione dell'Ufficio per rivedere le schede dopo l'espressione del voto.

Ambedue le urne e la scatola vanno poi utilizzate solo dopo che il Presidente avrà fatto constatare ai presenti che sono vuote.

art. 20 (vigilanza e disciplina delle elezioni) - Almeno tre componenti dell'Ufficio elettorale, tra cui il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Spetta al Presidente, che assume nella circostanza veste di Pubblico Ufficiale, mantenere l'ordine e la disciplina durante lo svolgimento delle elezioni.

Gli elettori debbono lasciare la sala, subito dopo aver votato e non possono farvi ritorno se non dopo la chiusura delle elezioni.

art.21 (svolgimento delle operazioni di voto) - Esaurite le operazioni preliminari, il Presidente dell'Ufficio qualunque sia il numero dei presenti, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine della presentazione.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono la tessera di iscrizione al Collegio Provinciale d'appartenenza, oppure altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia.

Si prescinde dalla esibizione del documento d'identità quando l'elettore sia personalmente conosciuto da un componente dell'Ufficio elettorale.